



Il sottoscritto Dott. Domenico Loggia, nato a Licata (AG), il 04.11.1987, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa, al n. 488 Sez. A e al Registro dei Revisori Legali n. 175548, D.M. pubblicato sulla G.U. n. 70 del 11.09.2015, con studio in Modica (RG), Via S.S. 115 n. 1/B, pec: loggiadomenico110@pec.it, nominato Gestore della Crisi nella procedura su indicata (R.G. n. 91/23),

PREMESSO CHE

- in data 16.10.2023 è stata depositata la proposta di concordato minore a nome dei sig.ri ~~Giuseppe P. Loggia, Domenico Loggia~~ unitamente a tutti gli allegati e alla Relazione Particolareggiata, iscritta al R.G. n. 91/23;
- con provvedimento del 20.10.2023, il giudice della procedura, Dr Antonio Pianoforte, ha richiesto chiarimenti/integrazioni, i quali sono stati depositati a cura del legale Avv. Picci, in data 30.10.2023;
- con successivo provvedimento del 08.11.2023, il giudice della procedura, Dr Antonio Pianoforte, richiedeva nuovi chiarimenti/integrazioni. Chiarimenti resi dalla proponente con l'ausilio del sottoscritto Gestore il 09.11.2023;
- con successivo provvedimento del 09.11.2023, il giudice della procedura, Dr Antonio Pianoforte, richiedeva nuovi chiarimenti/integrazioni. Chiarimenti resi dalla proponente con l'ausilio del sottoscritto Gestore il 10.11.2023;
- con successivo provvedimento del 10.11.2023, il giudice della procedura, Dr Antonio Pianoforte, richiedeva nuovi chiarimenti/integrazioni come di seguito rappresentati:
 - 1) *la proposta non è stata integrata secondo i canoni dell'art. 76, co. 2, lett. d) e f), c.c.i.i., con violazione dell'art. 77 c.c.i.i.: l'impegno a liquidare i veicoli e gli altri beni mobili esemplificatamente indicati nel decreto del 8/11/2023 non include alcuna indicazione circa i presumibili tempi di soddisfacimento dei creditori, né è corroborata dal positivo giudizio di completezza e attendibilità della documentazione relativa a tali cespiti da parte dell'OCC, anche in termini di fattibilità giuridica;*



2) alla luce dei chiarimenti offerti, deve altresì dedursi che tutti i "beni mobili" (p. 5, punto 2.2.) di cui al contratto di comodato del 5/1/2016 (allegato AA2) siano oggi di proprietà degli ultimi soci cooperatori (ossia, gli odierni ricorrenti);

- atteso quanto sopra lo scrivente Gestore, al fine di fornire le integrazioni richieste dall'Ill.mo Giudicante espone quanto di seguito.

1- Sulla mancanza dei presumibili tempi di soddisfacimento dei creditori e sull'attendibilità della documentazione.

Per ciò che concerne le tempistiche di soddisfazione lo scrivente gestore della crisi evidenzia quanto di seguito.

La proposta di concordato minore depositata prevede il pagamento di complessivi €. 346.050,00 di cui:

- Quanto ad €. 327.600,00 corrisposti dal terzo assuntore sig. [REDACTED] secondo le tempistiche previste nel ricorso.
- Quanto ad €. 18.450,00 quali somme già a disposizione del delegato alla vendita dr. Emanuele Muriana della procedura esecutiva immobiliare R.G 253/2008.

Il piano di Riparto già allegato al ricorso puntualmente descrive le modalità e le tempistiche di pagamento di tutti i creditori.

L'integrazione alla proposta dei proponenti del 09.11.2023 ha altresì previsto la liquidazione dei beni mobili registrati per un valore presumibile di realizzo pari ad €. 12.000,00.

Sul punto lo scrivente gestore della crisi riferisce che la valutazione degli automezzi è stata effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

- Data immatricolazione del veicolo;



- Modello e marca;
- Prezzo medio di vendita rilevato sul sito specializzato "Autoscout.it".

Si precisa che da apposita visura PRA già allegata agli atti, tali beni risultano correttamente intestati ai proponenti. Lo scrivente gestore della crisi ha altresì acquisito (all.1) copia dei libretti di circolazione delle autovetture avente un presumibile valore di realizzo (€. 12.000,00).

Per ciò che concerne le modalità di vendita, al fine di massimizzare il ricavato netto lo scrivente gestore, se condiviso dall'Ill.mo Giudicante, ne disporrebbe in via principale la liquidazione mediante contatti diretti con rivenditori di autovetture usate aventi lo stesso target dei beni da liquidare.

Qualora tale modalità di vendita non risulti condivisibile dall'Ill.mo Giudicante, la liquidazione avverrà tramite procedure competitive mediante asta telematica.

Per ciò che concerne le tempistiche, prudenzialmente, si prevede di terminare le operazioni di vendita entro 24 mesi dal provvedimento di omologazione della proposta.

Tali somme, al netto dei costi sostenuti per la vendita, come già precisato dai proponenti andranno interamente all'ulteriore soddisfo dei creditori privilegiati.



2- Sull'effettiva proprietà dei beni mobili di cui al contratto di comodato d'uso.

Sul punto lo scrivente gestore sulla base delle dichiarazioni rese dai proponenti e dal terzo assuntore evidenzia quanto di seguito.

Risultano essere disponibili nr. 26 apparecchi per la produzione di calore della Finterm Spa, marchio Joannes tipo AZ 10/20L Specia.

Beni che erano di proprietà dell'ormai estinta Soc. [redacted] Ed oggi di proprietà degli ultimi soci della stessa (sig. [redacted] e [redacted]).

Beni concessi in comodato d'uso all'azienda agricola [redacted] e ad oggi disponibili per la successiva liquidazione e oggi ubicati presso i terreni oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.O. [redacted] 2008.

Tali beni erano stati periziati nel lontano 2009 per complessivi €. 30.500,00 e oggi, tenuto di quanto dichiarato dalla sig.ra [redacted] in merito al discreto stato di manutenzione, prudenzialmente valutati al 50,00% e così per €. 15.000,00. Il sottoscritto, si riserva di richiedere la nomina di un perito al fine di valutare puntualmente il valore di mercato degli stessi.

Per ciò che concerne le modalità di vendita, lo scrivente gestore, se condiviso dall'Ill.mo Giudicante, procederà alla liquidazione tramite procedure competitive mediante asta telematica.

In merito alle tempistiche di liquidazione, prudenzialmente, si prevede di terminare le operazioni di vendita entro 24 mesi dal provvedimento di omologazione della proposta.



Tali somme, al netto dei costi sostenuti per la vendita, come già precisato dai proponenti andranno interamente all'ulteriore soddisfo dei creditori privilegiati.

In merito alla completezza della documentazione lo scrivente gestore della crisi né esprime parere favorevole atteso che ha visionato:

- Visura PRA;
- Libretti di circolazione automezzi aventi valore di liquidazione;
- Contratto di comodato d'uso Beni mobili "bruciatori";
- Dichiarazione di possesso nr. 26 Bruciatori [REDACTED] (all.2).

Si allegano:

1 Libretti circolazione automezzi.

2 Dichiarazione [REDACTED].

Modica, 10 novembre 2023


F.to Dott. Domenico Loggia